



Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 19/06/2024

Oggetto: EMENDAMENTI PRESENTATI

Il presente allegato contiene gli emendamenti e le corrispondenti schede di votazione riguardanti la deliberazione n. 39 del 19/06/2024 (proposta di deliberazione n. 2023.1065 del 23/10/2023).

La deliberazione così come pubblicata, è comprensiva degli emendamenti approvati.

Venezia, 18/06/2024

Subemendamento 1 all'emendamento gruppo 1 n. 1 alla Proposta di Deliberazione n.2023/1065 del 23/10/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

Nella prima pagina dell'emendamento n. 1 gruppo 1 sostituire la frase:

“Nel testo della proposta di delibera, a pag. 4, nel **“Dato atto che”** sostituire terzo punto:”

con la seguente frase:

“Nel testo della proposta di delibera, a pag. 4, nel **“Dato atto che”** e nel **“Delibera”**, punto 3. , terzo punto elenco sostituire: ”

*Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
Monica Sambo
Paolo Ticozzi
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta*

Venezia, 17/06/2024

Emendamento alla Proposta di Deliberazione n.2023/1065 del 23/10/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

Nel testo della proposta di delibera, a pag. 4, nel “**Dato atto che**” sostituire terzo punto:

- *il divieto di utilizzarlo per l'esercizio di attività ricettive complementari compatibili con la destinazione residenziale, come i bed & breakfast, o per locazione a fini turistici (art. 27-bis della LR 11/2013), per un periodo di dieci anni dalla data di perfezionamento dell'agibilità;*

con il seguente:

- *il divieto di utilizzare entrambi gli edifici per l'esercizio di attività ricettive complementari compatibili con la destinazione residenziale, come i bed & breakfast, o per locazione a fini turistici (art. 27-bis della LR 11/2013), per un periodo di dieci anni dalla data di perfezionamento dell'agibilità;*

conseguentemente eliminare, sempre nelle premesse a pag. 4 del testo della delibera, la seguente parte:

Dato atto che *il contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, calcolato ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 94/2020, ammonta a € 41.129,00 ed è riferito unicamente all'immobile non soggetto ai vincoli di cui al paragrafo precedente, escludendo l'edificio destinato alla residenza stabile, coerentemente con i già citati provvedimenti a sostegno della residenza approvati in precedenza (delibere di Consiglio comunale n. 15 del 5 marzo 2020 e n. 28 del 30 aprile 2020), in considerazione dell'interesse pubblico sotteso al mantenimento e rafforzamento della funzione residenziale nel territorio comunale e, in particolare, nell'ambito lagunare;*

Nel testo della proposta di delibera, a pag. 4, eliminare il seguente capoverso:

Vista *la nota PG 2023/0371533 del 02/08/2023 del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni immobili - Servizio Stime, con la quale si attesta la congruità dell'importo del contributo straordinario, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);*

Conseguentemente stralciare l'allegato 3.

Nel “Delibera” del testo della proposta eliminare i punti 5. e 6.

Nel “Delibera” aggiungere dopo l'ultimo punto (10.) il seguente nuovo punto:

Demandare il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001, calcolato ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 94/2020, agli uffici prima del completamento dell'iter.

Conseguentemente riformulare coerentemente la numerazione del dispositivo.

Coerentemente con quanto sopra, nel "Progetto Unitario n. 16: Scheda Urbanistica" riportato nell'Allegato 2 "Documento di Variante Urbanistica" nella parte conclusiva dopo il punto "il lotto dovrà essere posto ad una quota pari alla quota più bassa rilevata nei lotti edificati confinanti."

La seguente parte di testo da "La presente scheda....." fino a "previste dalla legge."

Viene riscritto come segue:

La presente scheda è stata approvata dal Consiglio comunale con variante puntuale agli strumenti urbanistici. La variante è parte di un insieme di provvedimenti che ha l'esplicito obiettivo di favorire il mantenimento e il rafforzamento della funzione residenziale nel territorio comunale, limitando al contempo l'uso degli immobili a scopi turistico-ricettivi di qualsiasi tipo. Per tale motivo, i due edifici, dovranno essere destinati alla residenza stabile e non potranno essere utilizzati per strutture ricettive complementari compatibili con la destinazione residenziale, come i bed & breakfast, o per locazione a fini turistici (art. 27-bis della L.R. 11/2013), per un periodo di dieci anni dalla data di perfezionamento dell'agibilità. A tal fine, il rilascio dei titoli edilizi sarà subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2645 quater del Codice Civile. Inoltre il soggetto avente titolo si obbliga, con riferimento all'edificio individuato: a mantenere in esso la residenza propria, o di un proprio familiare entro il secondo grado di parentela, per almeno 5 anni dalla data di agibilità; a non alienarlo prima che siano decorsi 5 anni dalla data di agibilità, se non a favore di familiari entro il secondo grado di parentela ivi residenti a non utilizzare i due edifici per l'esercizio di attività ricettive complementari compatibili con la destinazione residenziale, come i bed & breakfast, o per locazione a fini turistici (art. 27-bis della L.R. 11/2013), per un periodo di dieci anni dalla data di agibilità, e a riportare esplicitamente tale obbligo in tutti gli atti di compravendita, locazione o comunque riguardanti altri diritti reali sull'immobile. L'inottemperanza a tali obblighi costituisce cambio di destinazione d'uso non autorizzato in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

*Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
Monica Sambo
Paolo Ticozzi
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta*

4.1) P.D. 2023.1065 Gr.A - subemendamento n. 1 Cons. Saccà ed altri

Data: 19.06.2024 15:39

Richiesta: Ermelinda Damiano

Quorum: Maggioranza dei votanti +1

Maggioranza: 16

Presenti: **31**Favorevoli: **10** | Contrari: **21** | Astenuti: **0** | Non Votanti:**0** | Assenti: **6** |Esito: **Non approva**

Note:

FAVOREVOLI : 10
Baglioni Alessandro - Gasparinetti Marco - Martini Giovanni Andrea - Onisto Deborah - Rosteghin Emanuele - Saccà Giuseppe - Sambo Monica - Ticozzi Paolo - Trabucco Gianluca - Zanatta Emanuela
CONTRARI : 21
Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Giusto Giovanni - Muresu Emmanuele - Pea Giorgia - Peruzzo Meggetto Silvia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Romor Paolo - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Visentin Chiara - Zingarlini Francesco
ASTENUTI : 0
NON VOTANTI : 0
ASSENTI : 6
Bettin Gianfranco - Brugnaro Luigi - Fantuzzo Alberto - Tonon Cecilia - Visman Sara - Zecchi Stefano
PRESENTI : 31
Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Gasparinetti Marco - Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Giusto Giovanni - Martini Giovanni Andrea - Muresu Emmanuele - Onisto Deborah - Pea Giorgia - Peruzzo Meggetto Silvia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Romor Paolo - Rosteghin Emanuele - Saccà Giuseppe - Sambo Monica - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Trabucco Gianluca - Visentin Chiara - Zanatta Emanuela - Zingarlini Francesco